REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0032218.11-01-2023

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALESVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA.

DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Ai Comuni del Lazio

Alla Federazione Sistema Gioco Italia

e.p.c. all'ANCI Lazio

Oggetto: ***chiarimenti sulla LR Lazio 5/13, come modificata dalla Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16.***

Con riferimento all'articolo 2 della L.R. n. 5/2013 si forniscono di seguito alcuni chiarimenti, in particolare, sulle seguenti definizioni contenute alle lettere a) e c), dell'art. 2:
"a) gioco d'azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e nelle altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;
c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente."

È, dunque, alla luce di tali definizioni che occorre individuare il perimetro delle "prescrizioni", dalla 1) alla 7), contenute nel nuovo art. 4, comma 1, lett b), della LR. 5/13, come modificato dalla LR. 11 agosto 2022, n. 16.

Le prescrizioni di cui ai numeri 1), 2) e 6) si riferiscono espressamente agli *"apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931"* e non possono quindi sussistere dubbi di sorta circa il perimetro di applicazione.

Relativamente al punto 4) - dove è prevista l'"*interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 691 del codice penale*" – non essendo stata inserita alcuna limitazione, deve ritenersi applicabile a tutte le sale da gioco così come definite dalla lettera c) del comma 1, dell'articolo 2 della LR. 5/2013.

Per quanto concerne, invece i punti 3), 5) e 7), ove si parla genericamente di "*apparecchio di gioco*" o di "*apparecchiature di gioco*" ovvero di "*postazioni per il gioco*", va rilevato che il legislatore regionale non ha utilizzato il termine "d'azzardo", che avrebbe reso inequivoco il perimetro di applicazione alla luce della citata definizione contenuta all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge in

esame. Tuttavia, è ragionevole ritenere, in base alla natura delle prescrizioni ivi contenute e in considerazione di quanto disposto dall'art. 11-bis, comma 2[1], che il riferimento sia comunque da intendere al "gioco d'azzardo" e, conseguentemente, agli "*apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*".

Alla luce del combinato disposto dell'art. 11-bis, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, lett. b) della L.R. 5/2013, si ritiene che le prescrizioni relative al divieto di fumo debbano trovare applicazione nei luoghi dove sono installati gli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7 del r.d. 773/1931.

Per quanto concerne, il punto 3), contenuto nel nuovo art. 4, comma 1, lett b) riguardante la "pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio di gioco da parte del singolo cliente", da intendersi come prescrizione volta a interrompere l'eventuale l'immersione compulsiva nel gioco con perdita del controllo cognitivo e razionale dello scorrere del tempo, si ritiene che tale limitazione trovi adeguata applicazione attraverso l'adozione delle seguenti misure:

1) Collocazione di un orologio di diametro non inferiore a cm. 35 ogni n. 3 videoterminali purché rientri nel raggio visivo di ogni giocatore che utilizza tali apparecchi;
2) Collocazione di un cartello di formato minimo di cm 100X70 (vedi mod. allegato) che indichi la prescrizione dell'interruzione del gioco per 5 min. ogni 30 min. di gioco, nonché le ragioni di tutela della salute individuale alla base di tale prescrizione. Si specifica che in tale cartello ogni esercente dovrà inserire il riferimento telefonico dell'Unità Operativa Dipendenze Patologiche dell'ASL competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'esercizio commerciale;
3) Installazione di un sistema di diffusione sonora dove un segnale acustico è seguito da un messaggio vocale programmato ogni trenta minuti, preregistrato, dal seguente contenuto: "si ricorda ai signori clienti di fare una pausa di 5 minuti ogni 30 minuti di gioco", al fine di scandire lo scorrere del tempo ed evitare che i giocatori perdano un riferimento temporale reale (*).

Nel raccomandare ai destinatari della presente la massima diffusione, si richiamano altresì gli Enti locali ai compiti di vigilanza sull'osservanza di questa disposizione e di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di gioco d'azzardo (L.R. 5/2013 e successive modificazioni).

Il Direttore della Direzione Regionale sviluppo economico [illegible] produttive e [illegible]

Il Direttore della Direzione Regionale per l'inclusione sociale Orr[illegible]no

Il Dirigente dell'Area commercio e artigianato Umberto Cerasoli

Il Dirigente dell'Area [illegible]ia, minori e [illegible] Antonello Mazzarotto

[1] *"2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b)."*

(*) Razionale.

Il gioco d'azzardo con le Slot Machines e le Videolottery non è quello più praticato ma è quello che più di altri concorre allo sviluppo del Disturbo da Gioco d'Azzardo – DGA (ISS-Istituto Superiore di Sanità (2019): *Il Gioco d'Azzardo in Italia. Ricerca realizzata nell'ambito dell'accordo tra Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) e Istituto Superiore di Sanità (ISS)*, 2016-2019. Roma, 2019), grazie ad una serie di caratteristiche intrinseche (combinazione di elementi, tempi e durata della giocata, suoni e colori dell'apparecchio, ecc) che unitamente a caratteristiche dell'ambiente circostante (musiche e suoni nel locale, odori, colori, disposizione spaziale della slot machine, offerta di alcolici, possibilità di fumare, ecc) è in grado di produrre, in persone vulnerabili, uno stato di immersione totale nel gioco d'azzardo fino a perdere l'orientamento nel tempo e nello spazio. Inoltre, diverse ricerche evidenziano come la variabilità di gioco, frequenza dei rulli, frequenza di piccole vincite ed altre caratteristiche sono collegate all'aumento dell'attrattività del gioco e al rischio di una perdita di controllo da parte del giocatore (Delfabbro e Wiinefield, 1999 "Pokermachine gambling: an analysis of within session charatheristics". *British Journal of Psychology 90*; Natasha Dow Schull, 2015. *Architetture dell'azzardo*. Luca Sossella Editore).

Comune di Ciampino (ROMA) Prot. arrivo n. 0002017 del 11-01-2023 Cat. 9 Cl. 1

Ogni 30 minuti di gioco devi fermarti 5 minuti.

(Nota Regione Lazio n. prot. 32218 del 11/01/2023)

Se fare questa pausa ti sembra assurdo o ti fa arrabbiare, allora è probabile che stai giocando d'azzardo eccessivamente e che hai già perso molti soldi.

La pausa serve per interrompere un tuo eventuale eccessivo coinvolgimento nel gioco d'azzardo che ti ha fatto dimenticare il tempo che hai passato davanti al videoterminale.

Se vuoi un consiglio per interrompere la tua abitudine al gioco d'azzardo puoi parlare con un esperto della tua ASL telefonando a questo numero: ----------

REGIONE
LAZIO